

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

- Provincia di Treviso -

Prot. n.

Convenzione per la concessione in uso e gestione del campo da calcio ed annessi spogliatoi di Campocroce. Periodo 01.07.2018 - 30.06.2020.

-----tra-----

il Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti 8 (c.f. 00565860269), qui rappresentato dal Dirigente Dott. Roberto Comis, domiciliato presso la sede municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ___ del __/06/2018,

-----e-----

il Sig. Moreno Fornasier, nato a _____ il _____ e residente in _____, via _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro tempore del Centro Sportivo Marocco a.s.d. (nel seguito concessionario), con sede in Mogliano Veneto, via Nuova Europa n. 1 (c.f. 94084170268), e quindi in nome, per conto e nell'interesse della stessa-----

Si conviene e si stipula quanto segue:-----

Art. 1 – Oggetto

Il Comune concede al sopra identificato concessionario, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 11 maggio 2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, in uso e gestione il

campo da calcio e gli annessi spogliatoi siti in Mogliano Veneto, via della Chiesa Campocroce n. 1/c.

Gli immobili sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Essi comprendono:

- a) complesso edilizio adibito a spogliatoi campo sportivo, vano caldaia e magazzino;
- b) campo da calcio (di dimensioni non regolamentari);

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha la durata di anni due (2) a partire dal 01/07/2018 e con scadenza al 30/06/2020.

Trascorso tale termine la concessione scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 3 – Modalità d'uso

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto e diligente.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Art. 4 – Orari d'uso

Il concessionario, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ha ampia discrezionalità nel definire l'orario di apertura dell'impianto nel suo insieme o di sue parti, nei limiti del regolamento comunale di polizia urbana e secondo quanto dichiarato nella proposta gestionale assunta agli atti prot. n. 21782 del 22/06/2018;

Art. 5 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario s'impegna a:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport sociale che il Comune proporrà di attuare in accordo fra le parti nel corso di ogni anno e concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni;
- b) garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto potrà indicare, secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate;
- c) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle Scuole operanti sul territorio con preavviso da parte del Comune di almeno quindici (15) giorni;
- d) mettere l'impianto a disposizione per la programmazione di attività relative a manifestazioni a carattere cittadino concordate con l'Amministrazione Comunale;
- e) concordare l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale su proposta del concessionario che introiterà le quote relative.
- f) presentare annualmente al termine del periodo di gestione una relazione economico-gestionale dell'attività svolta;

- g) manutenzione ordinaria mediante sfalcio periodico dell'erba e pulizia delle aree verdi pertinenti gli impianti sportivi oggetto della concessione;
- h) rimborsare al Comune la quota del 50% (cinquanta per cento) dei consumi fatturati relativamente alle utenze serventi gli impianti sportivi (energia elettrica, acqua, riscaldamento, servizio antincendio), detratto il consumo medio annuo di elettricità relativo alle tre lampade esterne al plesso spogliatoi accese tutta la notte per la sicurezza del luogo.

L'addebito del rimborso verrà comunicato al gestore mediante nota scritta riportante i consuntivi dell'anno solare precedente con l'ammontare della quota a carico del concessionario, le detrazioni per l'illuminazione pubblica, le modalità e il termine per effettuare il versamento in favore del Tesoriere Comunale.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese necessarie per la conduzione, la manutenzione ordinaria, per la guardiana e custodia e per qualsiasi altro lavoro inerente l'impianto suddetto nella sua totalità, la manutenzione straordinaria periodica del manto erboso del campo da calcio.

Il concessionario potrà proporsi ed impegnarsi alla realizzazione sul terreno indicato nel precedente art. 1, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di opere di ristrutturazione dei fabbricati ivi insistenti. Gli interventi dovranno essere debitamente sottoposti al parere dei competenti organi tecnici del Comune di Mogliano Veneto e specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. La

progettazione esecutiva delle opere, la direzione lavori ed il collaudo saranno effettuati da tecnico abilitato con ogni onere a carico del concessionario.

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche terzi, nel periodo della ristrutturazione. A tale scopo lo stesso concessionario contrarrà regolare polizza assicurativa.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto:

- a)** la manutenzione straordinaria degli immobili e delle loro pertinenze fisse presenti nell'impianto sportivo;
- b)** adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture sportive, degli immobili e relative pertinenze fisse, degli impianti tecnici nonché l'assolvimento degli obblighi riguardanti la prevenzione incendi;
- c)** la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione per gli interventi da eseguire sopra i tre (3) metri di altezza da terra;
- d)** conduzione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della centrale termica;
- e)** manutenzione periodica degli estintori e di ogni altro dispositivo antincendio eventualmente presente all'interno degli impianti sportivi;

- f) ogni onere derivante dall'uso non corretto degli impianti sportivi in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale stessa;
- g) le spese per le utenze, nella misura del 50% (cinquanta per cento), e assicurative i cui contratti rimangono intestati all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Controlli e penalità

Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la possibilità di verificare, in ogni tempo e senza preavviso, attraverso personale degli uffici competenti, la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria, della cura e pulizia degli spazi. Laddove necessario, comunicherà per iscritto al concessionario l'assolvimento degli adempimenti dovuti, che dovranno essere eseguiti nei tempi concordemente stabiliti.

Il concessionario, ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e dalla presente Convenzione, oltre ad incorrere nella possibilità di risoluzione, è tenuto al pagamento di una penalità nella seguente misura: € 200,00 (duecento/00) per ritardi o irregolarità nell'espletamento di ogni servizio previsto dalla presente convenzione.

L'applicazione delle penalità sarà disposta con provvedimento del Dirigente competente, previa notifica della contestazione dell'inadempienza e trascorso il termine di dieci (10) giorni per le eventuali controdeduzioni da parte del concessionario.

In caso di ripetute inadempienze, il Comune si sostituirà al concessionario addebitando allo stesso le relative spese.

Art. 8 - Migliorie

Il concessionario potrà proporsi ed impegnarsi alla realizzazione, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di opere di miglioria dei fabbricati e/o delle attrezzature concesse. Gli interventi dovranno essere debitamente sottoposti al parere dei competenti organi tecnici del Comune di Mogliano Veneto e specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. La progettazione esecutiva delle opere, la direzione lavori ed il collaudo saranno effettuati da tecnico abilitato con ogni onere a carico del concessionario.

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche terzi, nel periodo degli interventi. A tale scopo lo stesso concessionario contrarrà regolare polizza assicurativa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di partecipare alle spese di realizzazione delle opere autorizzate.

Art. 9 - Responsabilità

Il concessionario è il responsabile della parte dell'impianto sportivo concesso in uso e gestione e del suo funzionamento, dei rapporti con gli utenti e con terzi. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto. Eventuali responsabilità derivanti da danni arrecati alla struttura e /o a terzi verranno imputate all'Associazione utilizzatrice dell'impianto.

In relazione a quanto sopra enunciato, il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della gestione nonché da qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto.

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il concessionario in particolare:

a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse, sia che si tratti di atleti o di altri terzi, salvo quanto escluso di cui al precedente terzo comma;

b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose;

c) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi;

Ai fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi, il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione si obbliga a stipulare con primario assicuratore e, a mantenere in vigore per tutta la durata dell'assegnazione, un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi dove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo.

L'Amministrazione Comunale è tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Art. 10 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Ogni caso di eventuale variazione della ragione sociale del concessionario dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e sottoposta ad assenso preventivo del medesimo.

Art. 11 - Risoluzione

Sono considerati motivi di risoluzione della presente convenzione:

- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce e locali di ristoro;
- scioglimento dell'Associazione sportiva concessionaria;
- destinazione dell'immobile o di parti di esso ad usi totalmente diversi da quelli previsti dalla presente convenzione;
- gravi o ripetuti inadempimenti alle clausole pattuite nella convenzione di concessione;
- grave danno all'immagine del Comune.

Art. 12 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso scritto, da inoltrare a mezzo raccomandata a.r., di centottanta (180) giorni.

La restituzione dell'impianto avviene senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale per le migliorie eseguite dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà prevista dall'art. 11, co. 4, L. 241/1990 di recedere dalla convenzione, in tutto o in parte, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, salvo indennizzo per pregiudizi provocati al concessionario. In tale evenienza il preavviso di recesso, da inoltrare mediante raccomandata a.r., sarà di sessanta (60) giorni, salvo motivate disposizioni d'urgenza.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Competente per le controversie relative ai canoni ed altri corrispettivi derivanti dalla presente convenzione di concessione, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario è il Foro di Treviso.

Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione la competenza è riservata alla giurisdizione del TAR Veneto.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente Convenzione, si applica quanto disposto:

- dalla normativa speciale vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- dai principi del codice civile, per quanto riguarda i profili contrattuali.

Le parti convengono che la presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso a spese del richiedente.

Le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.

La presente convenzione viene letta dalle parti e dichiarata conforme alla loro volontà.

Mogliano Veneto,

Il Concessionario

Centro Sportivo Marocco asd

Sig. Moreno Fornasier

Il Comune di Mogliano Veneto

Il Dirigente 3° Settore

Dott. Roberto Comis